

REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento d'incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, al personale docente in regime di impegno a tempo pieno (Emanato con D.D. n. 18/2008 del 28 aprile 2008)

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti presso soggetti pubblici o privati, in attuazione delle norme di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio del personale docente in regime di impegno a tempo pieno dell'Istituto Italiano di Scienze Umane.

Art.2 - Disposizioni generali

1. I professori a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Istituto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4 del presente regolamento.

2. Per incarichi retribuiti si devono intendere tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali é previsto sotto qualsiasi forma un compenso, ivi compresi i rimborsi forfettari.

Art.3 – Casi in cui l'autorizzazione non può essere concessa

1. L'autorizzazione non potrà essere concessa nei seguenti casi:

- a) quando l'espletamento dell'incarico configuri un conflitto di interesse con l'Istituto e con le sue attività didattico-scientifiche;
- b) quando non risulti garantito l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- c) per lo svolgimento dell'industria e del commercio;
- d) per lo svolgimento di attività libero-professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità nonché di consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero-professionali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 5;
- f) per l'assunzione di cariche e la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione di società di capitale a prevalente partecipazione privatistica, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o dello stesso Istituto, previa autorizzazione ai sensi del successivo art. 5.

Art.4 - Incarichi consentiti senza necessità di autorizzazione

1. E' escluso dall'obbligo della preventiva autorizzazione l'espletamento dei seguenti incarichi, anche nel caso in cui gli stessi comportino per l'interessato il diritto a compensi:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) partecipazione a convegni, seminari e svolgimento di conferenze;
- c) incarichi per i quali é corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- d) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente é posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

- e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
- g) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- h) le perizie affidate dall'autorità giudiziaria nonché la nomina da parte dello Stato e di enti pubblici a componente di collegi arbitrali, purché si tratti di attività svolta in modo non continuativo.

Art.5 - Incarichi retribuiti consentiti previa autorizzazione

1. In tutti gli altri casi non previsti all'art. 4, previa autorizzazione da parte dell'Istituto, é consentito ai professori universitari a tempo pieno:
 - a) lo svolgimento di incarichi retribuiti presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale e le Regioni;
 - b) l'assunzione di incarichi retribuiti presso autorità, soggetti, enti ed istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;
 - c) l'assunzione di incarichi retribuiti presso enti od organismi internazionali o sovranazionali;
 - d) l'assunzione di incarichi retribuiti presso altri enti pubblici o da soggetti privati, purché il corrispondente impegno abbia carattere di saltuarietà, durata limitata e non vada a detrimento della normale attività didattico-scientifica cui é tenuto il personale docente dell'Istituto;
 - e) lo svolgimento di supplenze presso altre istituzioni universitarie.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo devono comunque essere svolti in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo potranno essere autorizzati anche tenendo conto del numero delle richieste di autorizzazione già inoltrate dagli interessati e dell'impegno temporale che essi comportano.
4. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca e di collaborazione scientifica che coinvolgano risorse strumentali e umane dell'Istituto saranno consentiti esclusivamente nelle forme e secondo le modalità dell'art. 66 del D.P.R.11.7.1980, n. 382 e del relativo regolamento di attuazione.

Art.6 - Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti deve essere presentata preventivamente al Direttore dell'Istituto dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal docente interessato.
2. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati i seguenti elementi: il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico e il codice fiscale di quest'ultimo; l'oggetto e la natura dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel proprio campo disciplinare dell'interessato; le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto; il carattere occasionale o meno dell'incarico nell'anno accademico in corso al momento della richiesta; il compenso lordo previsto o presunto, nonché ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda, dichiarando inoltre, sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali di docente.

3. Sulle richieste di autorizzazione decide il Direttore, motivando in caso di diniego, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, l'autorizzazione se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

4. L'autorizzazione è accordata o negata sulla base della compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento dei compiti istituzionali da parte dell'interessato. A tal fine verranno prese in considerazione: l'ammontare complessivo di ore settimanali necessarie per l'assolvimento dell'incarico retribuito; la continuità e collocazione temporale dell'impegno, il luogo dello svolgimento effettivo dell'incarico; l'eventuale cumulo con altri incarichi o impegni esterni già assunti o in via di assunzione.

5. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine perentorio di dieci giorni, reclamo scritto allo stesso soggetto che lo ha emanato, il quale fa conoscere la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, dopo aver sentito il parere del Consiglio dei Docenti.

6. L'autorizzazione è accordata per l'anno solare nel corso del quale viene richiesta. Per incarichi pluriennali l'autorizzazione concessa all'inizio si intende automaticamente confermata fino alla scadenza dell'incarico.

7. Il Direttore trasmette ogni anno al Consiglio dei Docenti una relazione contenente l'elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte e di quelle negate con le relative motivazioni.

Art.7 – Sanzioni

1. Nel caso di docenti che svolgano incarichi diversamente da come autorizzati, ovvero incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazioni, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare a carico del docente, il compenso dovuto per prestazioni svolte senza la prescritta autorizzazione dovrà essere versato all'Istituto, a cura del soggetto erogante, qualora il corrispettivo non sia stato ancora pagato, o a cura del docente, nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto.

Art.8 – Comunicazione

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai docenti hanno l'obbligo di comunicare a questo Istituto quanto corrisposto nell'anno precedente. L'Istituto darà comunicazione degli incarichi e dei compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità e nei termini di cui al comma 12 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.80.

Art.9 – Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.

Art. 10 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge in materia.

Art.11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto.